

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1981

the conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni televisori monocromi portatili originari della Repubblica di Corea

(81/1012/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

dopo aver inteso il parere espresso dal comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che nel settembre 1980 la Commissione ha ricevuto un ricorso introdotto dalla European Association of Consumer Electronics Manufacturers (EACEM), a nome dei produttori di televisori monocromi portatili olandesi, francesi e italiani, la cui produzione collettiva rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria del settore; che, in un secondo tempo, i fabbricanti tedeschi di questi prodotti hanno appoggiato detto ricorso; che il ricorso conteneva elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per i televisori monocromi portatili della voce Nimexe 85.15-27 originari della Corea, nonché di un pregiudizio da esse derivante;

considerando che detti elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine; che, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un'indagine relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni televisori monocromi portatili originari della Corea e ha avviato un'indagine in materia a livello comunitario;

considerando che, per determinare l'entità del dumping e del pregiudizio che ne deriva, la Commissione ha cercato di ottenere e di verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie, e, a tale scopo, ha inviato questionari ai fabbricanti e agli esportatori coreani del prodotto in questione, nonché agli importatori notoriamente interessati;

considerando che, nel febbraio/marzo 1981, la Commissione ha inviato questionari anche alle ventinove ditte francesi, italiane, olandesi e tedesche, a

nome delle quali è stato introdotto il ricorso, per consentire a ciascuna ditta di dimostrare il pregiudizio causato dalle importazioni di televisori monocromi portatili dalla Corea; che alle ditte è stato chiesto di rispondere entro la fine di marzo 1981;

considerando che, al termine della scadenza, erano pervenute risposte soltanto da sette ditte, delle quali solo una ha fornito le informazioni richieste nel questionario, mentre dalle altre sei risposte risultava che le ditte interessate non ritenevano di aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni dei prodotti in questione dalla Corea;

considerando che, nonostante ripetute richieste della Commissione all'EACEM per ottenere risposte più circostanziate dai suoi membri, alla fine del settembre 1981, vale a dire sei o sette mesi dopo l'invio dei questionari, erano giunte soltanto altre sei risposte; che di queste sei risposte quattro contenevano le informazioni richieste nel questionario, mentre dalle altre due risultava che le ditte interessate non ritenevano che le importazioni dei prodotti in questione dalla Corea avessero arrecato loro un pregiudizio; che gli altri 16 produttori non hanno risposto; che la Commissione ha compiuto un'analisi dettagliata delle cinque risposte ricevute;

considerando che, la risposta del principale produttore comunitario con servizi in Francia, in Italia e nel Regno Unito, indicava che le sue vendite nella Comunità erano salite da 137 000 apparecchi nel 1977 a 241 000 nel 1978, quindi a 258 000 nel 1979 e a 282 000 nel 1980, con un aumento parallelo della propria produzione;

considerando che il solo altro produttore francese che abbia risposto ha dichiarato che le sue vendite sono avvenute unicamente sul mercato francese; che dalla Corea sono stati importati in Francia 0 apparecchi nel 1977, 7 apparecchi nel 1978, 0 nel 1979 e 515 apparecchi nel 1980; che volumi così esigui di importazioni non potevano provocare un pregiudizio;

considerando che gli altri due produttori italiani che hanno risposto hanno dichiarato che le loro vendite erano avvenute unicamente sul mercato italiano; che le importazioni di televisori dalla Corea in Italia sono

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 25 del 5. 2. 1981, pag. 3.

salite da 212 apparecchi nel 1977 a 26 420 nel 1980 ; che tuttavia, nello stesso periodo, le importazioni da Taiwan sono passate da 751 apparecchi a 204 206 ; che, di conseguenza, non è provato che un qualche pregiudizio subito dai produttori italiani sia stato causato dalle importazioni dalla Corea ;

considerando che l'unico produttore tedesco che abbia fornito una risposta ha dichiarato che le sue vendite erano avvenute in Germania e nei paesi del Benelux ; che le importazioni dalla Corea su questi mercati erano salite da 254 305 apparecchi nel 1977 a 535 704 nel 1980 ; che, benché le importazioni su questi mercati di Taiwan fossero passate da 289 158 apparecchi nel 1976 a 956 650 nel 1980, sussisteva qualche prova del fatto che il produttore tedesco potesse aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni dalla Corea ; che, pertanto la Commissione ha cercato di verificare l'informazione fornita dal produttore ; che, tuttavia, nonostante rinnovate richieste della Commissione detto produttore non ha mai facilitato la Commissione nel tentativo di svolgere un'indagine in loco, ostacolandola anzi notevolmente ; che la Commissione, di fronte a questo atteggiamento è giunta alla conclusione che fosse poco probabile che questa ditta avesse subito un grave pregiudizio ;

considerando che, alla luce dei fatti suesposti, la Commissione è giunta alla conclusione che non sia provato il pregiudizio provocato ad un'industria comunitaria dalle importazioni di televisori monocromi portatili originari della Corea ; che di conseguenza, non è possibile determinare se queste importazioni abbiano formato oggetto di dumping ; che, pertanto, la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni televisori monocromi portatili dalla Corea va conclusa,

DECIDE QUANTO SEGUE :

Articolo unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni televisori monocromi portatili originari della Repubblica di Corea è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente
